



COMUNE di CIVIDATE CAMUNO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 28.12.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presente	Assente
Ballardini Cirillo	X	
Damioli Aldo		A.G.
Troletti Marco	X	
Fedriga Elena		A.G.
Cominotti Simone	X	
Gelfi Cristina	X	
Damioli Caterina	X	
Ghidinelli Paolo	X	
Damiola Valentina	X	
Bellesi Daniele		A.G.
Francesetti Alessandro	X	
Totale	8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Cirillo Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2024

Illustra l'argomento il Segretario Comunale esponendo la proposta dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della manovra di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni della nuova Imposta Municipale Propria in vigore per l'anno 2023, come di seguito indicato, stimando il gettito IMU 2024 di competenza comunale in euro 650.000,00.

Le aliquote I.M.U. confermate per l'anno 2024 sono le seguenti:

Aliquote/Detrazione	
Aliquota abitazione principale per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	0,55%
Aliquota ordinaria altri immobili ed aree fabbricabili	0,76%
Aliquota pe unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,14%
Aliquota fabbricati rurali	esenti
Detrazione abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova I.M.U. e recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di seguito testualmente riportati:

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A

decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- 752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come qualificati al comma 758, fra i quali quelli ricadenti in aree montane sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993;*
- 753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*
- 754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- 755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*
- 756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*
- 757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;*

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del M.E.F. n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della Legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/05/2023 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote IMU anno 2023";

RITENUTO di confermare per l'anno 2024 le aliquote di cui alla suddetta deliberazione di C.C. n. 7/2023;

PRESO ATTO che le aliquote confermate non pregiudicano il rispetto degli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1, dell'art. 147 bis - comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5 - comma 1 e 6 - comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/03/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 6, astenuti 2 (consiglieri di minoranza Damiola Valentina e Francesetti Alessandro) e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2024 le aliquote I.M.U. di seguito indicate:

Aliquote/Detrazione	
Aliquota abitazione principale per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate	0,55%
Aliquota ordinaria altri immobili ed aree fabbricabili	0,76%
Aliquota pe unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,14%
Aliquota fabbricati rurali	esenti
Detrazione abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00

- 2) di dare atto che le aliquote confermate non pregiudicano il rispetto degli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- 3) di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° Gennaio 2024;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1 - comma 767 della Legge n. 160/2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente con voti favorevoli 8, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere
Sig. Aldo Damioli

Il Presidente
Dott. Cirillo Ballardini



Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 30 APR. 2024



Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- ☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i



Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE RILASCIATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I. E
DEGLI ARTT. 5 COMMA 1 E 6 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 1 DEL 11/03/2013

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2023

Li, 28.12.2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2024

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

(X) Favorevole () Contrario in quanto _____



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Mara Damiola

REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

(X) Favorevole () Contrario in quanto _____

() Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Rag. Mara Damiola